



TESTI APPROVATI

P8_TA(2019)0222

Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0184),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0149/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e altresì i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0447/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

¹ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

² GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

² GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

³ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente direttiva è consentire agli enti **rappresentativi** legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione. Gli enti **rappresentativi** legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l'avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, **rimborso del prezzo corrisposto**, riparazione, **sostituzione, rimozione**, riduzione del prezzo-**o risoluzione del contratto**, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali. [Em. 1]
- (2) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha consentito agli enti **rappresentativi** legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell'Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'effetto deterrente delle pratiche illecite, **incoraggiare pratiche commerciali corrette e responsabili** e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE. **È vivamente sentita la necessità di un intervento dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, affinché siano garantiti l'accesso alla giustizia e una solida amministrazione della giustizia, consentendo in questo modo di ridurre i costi e gli oneri che le azioni individuali comportano.** [Em. 2]

⁴ GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

- (3) Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori ***nei confronti delle violazioni sia interne che transfrontaliere***. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti ***rappresentativi*** legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, ***la precedente esperienza di reclami infruttuosi, l'eccessiva durata dei procedimenti***, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale, ***aumentando la certezza giuridica sia per i ricorrenti e i convenuti sia per il sistema giudiziario***. [Em. 3]

- (4) È importante assicurare il necessario equilibrio tra l'accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l'abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l'abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l'assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti *rappresentativi* legittimati, l'origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno dell'azione rappresentativa. ~~La presente direttiva~~ ***La parte soccombente dovrebbe sostenere le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all'attribuzione dei costi procedurali riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.*** [Em. 4]
- (5) Le violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori hanno spesso implicazioni transnazionali. Azioni rappresentative più efficaci ed efficienti esperibili all'interno dell'Unione dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e permettere ai consumatori di esercitare i propri diritti.

(6) La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, le telecomunicazioni, l'ambiente *e la sanità*. Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che tutelano gli interessi *collettivi* dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell'Unione, *nonché gli interessi collettivi degli interessati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati*. Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione. [Em. 5]

(6 bis) La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni aventi un ampio impatto sui consumatori in relazione alle disposizioni disciplinate dal diritto dell'Unione elencate nell'allegato I. L'ampio impatto inizia quando sono interessati due consumatori. [Em. 6]

- (7) La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. È pertanto opportuno disporre che, un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti se le norme dell'Unione relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un congruo livello di protezione dei consumatori, comparabile a quello previsto nella presente direttiva, e tragga le conclusioni necessarie per quanto riguarda l'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (8) Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transnazionali, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre occuparsi delle violazioni che sono cessate prima dell'inizio o della conclusione dell'azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica, accertare che tale pratica costituisce una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.

(9) La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti *per evitare la pratica della ricerca della giurisdizione più vantaggiosa (forum shopping)*. [Em. 7]

(9 bis) La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri. Alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si applicano il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione, Bruxelles I), il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). [Em. 8]

- (10) Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti **rappresentativi** legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti **rappresentativi** legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbe **dovrebbe** prevedere ad esempio ~~obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure~~ criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell'Unione. ~~Tali criteri si applicano sia agli~~ **Inoltre, gli** enti **rappresentativi** legittimati ~~designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un'azione specifica~~ **devono essere indipendenti dagli operatori di mercato, anche finanziariamente. Gli enti rappresentativi legittimati devono inoltre disporre di una procedura stabilita per prevenire i conflitti di interessi. Gli Stati membri non impongono criteri che vadano al di là di quelli specificati nella presente direttiva.** [Em. 9]

- (11) Gli organismi pubblici indipendenti, e le associazioni dei consumatori in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel garantire il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e sono tutti ritenuti idonei ad agire in qualità di enti legittimati. Dal momento che tali soggetti hanno accesso a diverse fonti di informazione riguardanti le pratiche tenute dal professionista nei confronti dei consumatori e che hanno priorità diverse per quanto concerne le loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i tipi di provvedimenti che tali enti legittimati possono richiedere mediante le azioni rappresentative.
- (12) Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e imprese abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell'applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.

- (13) Al fine di aumentare l'efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli enti legittimati dovrebbero avere la possibilità di richiedere provvedimenti diversi con un'unica azione rappresentativa oppure nell'ambito di azioni rappresentative distinte. Tali provvedimenti dovrebbero includere misure provvisorie volte a far cessare una pratica in corso o vietare una pratica non ancora attuata quando esista il rischio che possa causare danni seri e irreversibili ai consumatori, provvedimenti volti ad accertare che una determinata pratica costituisce violazione della normativa e, laddove necessario, a far cessare la pratica o a vietarla per il futuro, nonché provvedimenti volti ad eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento. Laddove intentino un'unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i relativi provvedimenti nel momento in cui viene proposta l'azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e, successivamente e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.
- (14) I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente dall'effettivo danno o perdita subiti dai singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione della legge. Le decisioni che accertano che una pratica costituisce una violazione non dovrebbero dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.

- (15) Gli enti legittimati che esperiscono un'azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. Ai **I** consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere offerte ~~adeguate opportunità di beneficiare del relativo~~ ***adeguatamente informati in merito all'esito dell'azione rappresentativa e a come ne possano beneficiare***. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio. **[Em. 10]**
- (16) Gli enti ***rappresentativi*** legittimati dovrebbero poter chiedere l'emanazione di provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, ***a rimuoverlo***, a ridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali. **[Em. 11]**
- (17) L'indennizzo concesso ai consumatori lesi in una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere l'importo dovuto, a norma dell'applicabile diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito dai consumatori in questione. In particolare, occorre evitare i risarcimenti di carattere punitivo, che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo a favore della parte ricorrente.

(18) Gli Stati membri ~~potrebbero~~ **dovrebbero** richiedere agli enti **rappresentativi** legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell'ambito dell'azione rappresentativa. L'ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un'azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un'azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati. ***In particolare, è opportuno che i reclami siano verificabili e uniformi, le misure sollecitate presentino elementi comuni e l'accordo di finanziamento da parte di terzi dell'ente legittimato sia trasparente e senza conflitti di interesse. Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità per respingere le azioni manifestamente infondate fin dalle primissime fasi del procedimento.*** [Em. 12]

(19) — Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all'azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall'azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla nell'ambito di un'azione rappresentativa. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l'ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso. **[Em. 13]**

(20) — Qualora i consumatori interessati dalla stessa pratica siano identificabili e abbiano subito danni comparabili in relazione a un periodo di tempo o un acquisto, come nel caso di contratti di consumo a lungo termine, l'organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe definire chiaramente il gruppo di consumatori lesi dalla violazione nel corso dell'azione rappresentativa. In particolare, l'organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe chiedere al professionista responsabile della violazione di fornire le relative informazioni, quali l'identità dei consumatori interessati e la durata della pratica. Per ragioni di rapidità ed efficienza, in tali casi gli Stati membri potrebbero considerare, nel rispetto della loro normativa nazionale, di accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un decreto di risarcimento dopo la sua emanazione, senza che siano tenuti a conferire mandato individuale prima dell'emanazione del decreto di risarcimento. [Em. 14]

~~(21) Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un'azione per far valere i propri diritti poiché l'impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l'organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe considerare sproporzionato redistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi ottenuti come risarcimento mediante le azioni rappresentative risponderebbero meglio all'obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori. [Em. 15]~~

(22) I provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione potrebbero essere chiesti solo sulla base di una decisione definitiva, che constati l'avvenuta violazione del diritto dell'Unione rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo emanato nell'ambito dell'azione rappresentativa. In particolare, i provvedimenti potrebbero essere chiesti sulla base delle decisioni definitive pronunciate da un organo giurisdizionale o amministrativo nel contesto di attività di esecuzione disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004⁵.

⁵ GU L 345 del 27.12.2017.

- (23) La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, ***alla rimozione***, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali. [Em. 16]
- (24) La presente direttiva ***mira a un'armonizzazione minima e*** non sostituisce i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva. ***Essa non impedisce agli Stati membri di mantenere il quadro esistente, né impone loro di modificarlo. Gli Stati membri avranno la possibilità di recepire le norme previste dalla presente direttiva nel proprio sistema di ricorso collettivo o di attuarle con una procedura separata.*** [Em. 17]

(25) Gli enti *rappresentativi* legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se il finanziatore terzo *l'ente legittimato* abbia sufficienti risorse per tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell'ente legittimato *rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e sostenere tutte le spese legali necessarie se l'azione dovesse fallire*. Le informazioni fornite dall'ente legittimato *fin dalle primissime fasi del procedimento* all'organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l'azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell'ente legittimato *in generale e* nel contesto dell'azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe *deve* essere legittimato a richiedere all'ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall'ente legittimato in uno specifico caso. *Gli Stati membri dovrebbero impedire agli studi legali di istituire enti rappresentativi legittimati. Il finanziamento indiretto dell'azione mediante donazioni, comprese le donazioni di operatori commerciali nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, è ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse di cui agli articoli 4 e 7. [Em. 18]*

- (26) Le transazioni stragiudiziali collettive, *come ad esempio la mediazione*, volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l'azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell'azione stessa. **[Em. 19]**
- (27) Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall'organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. ***Gli accordi transattivi dovrebbero essere definitivi e vincolanti per tutte le parti.*** **[Em. 20]**

- (28) L'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe avere facoltà di invitare il professionista responsabile della violazione e l'ente legittimato che ha intentato l'azione rappresentativa ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati. La decisione di invitare le parti ad addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia dovrebbe tenere conto del tipo di violazione cui l'azione si riferisce, delle caratteristiche dei consumatori interessati, della possibile forma di risarcimento da offrire, della volontà delle parti di transare e dell'opportunità della procedura.
- ~~(29) — Al fine di facilitare il risarcimento dei singoli consumatori chiesto sulla base di decisioni ricognitive definitive riguardanti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, emesse nell'ambito di azioni rappresentative, l'organo giurisdizionale o amministrativo che ha emanato la decisione dovrebbe essere legittimato a richiedere all'ente legittimato e al professionista di giungere a una transazione collettiva. [Em. 21]~~

- (30) Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un'azione rappresentativa ~~o basati su una decisione ricognitiva definitiva~~ dovrebbero essere approvati dall'organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. ~~Ai singoli~~ ***Gli accordi transattivi sono vincolanti per tutte le parti, fatti salvi gli eventuali diritti di ricorso supplementari di cui i*** consumatori interessati ~~dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere~~ ***vincolati da tale accordo transattivo possono godere ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.*** [Em. 22]
- (31) Garantire che i consumatori siano informati dell'azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. I consumatori dovrebbero essere informati dell'azione rappresentativa in corso, del fatto che una pratica di un professionista è stata considerata una violazione della normativa, dei diritti di cui godono successivamente all'accertamento di una violazione e degli eventuali passi successivi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i rischi reputazionali associati alla diffusione delle informazioni relative alla violazione sono importanti per l'effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.

(32) Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. ~~Il professionista responsabile della violazione dovrebbe~~ ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa imporre alla parte soccombente di*** informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di ***una decisione definitiva relativa a*** un provvedimento inibitorio ~~definitivo~~ e dei decreti di risarcimento emanati nell'ambito dell'azione rappresentativa ~~nonché,~~ ***ed entrambe le parti nel caso*** di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web ~~del professionista,~~ sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. ~~Laddove possibile, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria.~~ Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità. ***La parte soccombente sostiene le spese per l'informativa ai consumatori.*** [Em. 23]

(32 bis) ***Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro nazionale gratuito per le azioni rappresentative, il che potrebbe rafforzare ulteriormente gli obblighi in materia di trasparenza.*** [Em. 24]

- (33) Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell'applicazione del diritto dell'Unione e incrementare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l'accertamento di una violazione *o dell'assenza di violazione* con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo ~~non dovrebbe formare oggetto di una nuova controversia per la stessa violazione commessa dal medesimo professionista in merito alla natura della violazione e il suo ambito materiale, personale, temporale e territoriale, così come determinato da tale decisione definitiva~~ *essere vincolante per tutte le parti che abbiano partecipato all'azione rappresentativa. La decisione definitiva non dovrebbe pregiudicare eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo transattivo dovrebbe essere anch'esso vincolante nelle cause relative alla medesima pratica, al medesimo professionista e al medesimo consumatore.* Laddove un'azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione *o all'assenza di violazione*, incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione *o all'assenza di violazione*, la decisione dovrebbe costituire, *in cause correlate*, una ~~presunzione confutabile dell'avvenuta~~ *prova dell'avvenuta violazione o dell'assenza di tale* violazione. *Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale accertante l'esistenza o l'assenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile.*
- [Em. 25]

- (34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di natura risarcitoria individuali possano essere basate su una decisione ricognitiva finale emanata nell'ambito di un'azione rappresentativa. Tali azioni dovrebbero essere esperibili tramite procedure rapide e semplificate.
- (35) Le azioni di natura risarcitoria basate sull'accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo ~~o decisione ricognitiva definitiva~~ riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. L'avvio di un'azione rappresentativa avrà l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione. **[Em. 26]**
- (36) Le azioni rappresentative di natura inibitoria dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. I provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero sempre essere trattati mediante procedura accelerata al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.

(37) Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire se una certa pratica costituisce una violazione della normativa, ove vi sia il rischio che venga ripetuta, al fine di individuare i consumatori lesi dalla violazione, decidere in merito al risarcimento e informare adeguatamente i consumatori interessati da un'azione rappresentativa riguardo al procedimento in corso e al suo esito definitivo. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le necessarie informazioni potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all'ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto vedersi accordato il diritto di chiedere all'organo giurisdizionale o amministrativo competente che il professionista divulghi le prove relative alla loro pretesa oppure necessarie per informare adeguatamente i consumatori interessati in merito all'azione rappresentativa, senza che debbano specificare le singole prove. La necessità, l'estensione e la proporzionalità di tale divulgazione dovrebbero essere attentamente valutate dall'organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l'azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le normative nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza.

- (38) Al fine di garantire l'efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di non rispetto di una decisione definitiva emanata nell'ambito di un'azione rappresentativa.
- (39) Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti **rappresentativi** legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. ***Tuttavia, nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal diritto nazionale, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il fatto che la parte soccombente in un'azione rappresentativa debba rimborsare le necessarie spese legali sostenute dalla parte vittoriosa (principio "chi perde paga"). Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em. 27]***
- (39 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le parcelle subordinate all'esito della controversia siano evitate e gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi non necessari dal punto di vista dell'interesse dei consumatori o di ciascuna delle parti interessate e possano impedire ai consumatori di beneficiare pienamente dell'azione rappresentativa. Gli Stati membri che consentono suddette parcelle dovrebbero provvedere affinché le stesse non impediscano ai consumatori di ottenere un indennizzo totale. [Em. 28]***

- (40) La cooperazione e lo scambio di informazioni, *di buone pratiche e di esperienze* tra enti *rappresentativi* legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti *rappresentativi* legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere. [Em. 29]
- (41) Al fine di affrontare efficacemente le violazioni con implicazioni transfrontaliere, dovrebbe essere garantito il riconoscimento reciproco della legittimità degli enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato membro ad agire per intentare azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un'unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le relative norme sulla competenza giurisdizionale. Per ragioni di efficienza e di efficacia, un ente legittimato dovrebbe poter intentare un'azione rappresentativa per conto di altri enti legittimati che rappresentano consumatori di diversi Stati membri.

(41 bis) Per valutare la possibilità di disporre di una procedura a livello di Unione per le azioni rappresentative transfrontaliere, la Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di istituire un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. [Em. 30]

(42) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché il diritto di difesa.

(43) Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus").

(44) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un meccanismo per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di tutela ai consumatori dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, in considerazione delle implicazioni transfrontaliere delle azioni rappresentative, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

- (45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁶, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (46) È opportuno prevedere norme relative all'applicazione temporale della presente direttiva.
- (47) Occorre pertanto abrogare la direttiva 2009/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁶ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti *rappresentativi* legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori *e quindi, in particolare, di conseguire e applicare un livello elevato di tutela e di accesso alla giustizia*, assicurando *nel contempo* che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. [Em. 31]
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti *rappresentativi* legittimati o a qualunque ~~altro soggetto~~ *organismo pubblico* interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. *L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.* [Em. 32]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni ***aventi ampio impatto pubblico*** delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I che ~~ledono o possono ledere~~ ***proteggono*** gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa. [Em. 33]
2. La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell'ambito del diritto dell'Unione o nazionale.
3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari, ***al riconoscimento, e al all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali che si applicano alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva.*** [Em. 34]

3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le altre forme di ricorso previste dal diritto nazionale. [Em. 35]

3 ter. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti umani, in particolare il diritto a un processo equo e imparziale e a un ricorso effettivo. [Em. 36]

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- 1 bis) "associazione dei consumatori": qualsiasi gruppo che miri a tutelare gli interessi dei consumatori da atti o omissioni illeciti commessi da professionisti; [Em. 37]***
- 2) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in ***una capacità civile nell'ambito delle norme del diritto civile in*** suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; **[Em. 38]**
- 3) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un certo numero di consumatori ***o di interessati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)***; **[Em. 39]**

- 4) “azione rappresentativa”: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui i consumatori interessati non sono parti;
 - 5) “pratica”: qualunque atto o omissione di un professionista;
 - 6) “decisione definitiva”: una decisione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che non può o non può più essere impugnata oppure una decisione di un organo amministrativo che non può più essere soggetta a ricorso giurisdizionale;
- 6 bis) *"diritto dei consumatori": il diritto dell'Unione e nazionale adottato a tutela dei consumatori. [Em. 40]***

Capo 2
Azioni rappresentative

Articolo 4

Enti *rappresentativi* legittimati [Em. 41]

1. ~~Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative possano essere intentate da enti legittimati designati, su loro richiesta, anticipatamente a questo scopo dagli Stati membri e inseriti in un elenco accessibile al pubblico.~~ ***Gli Stati membri o i loro organi giurisdizionali designano, nei rispettivi territori, almeno un ente rappresentativo legittimato al fine di intentare azioni rappresentative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.***

Gli Stati membri designano un soggetto come ente *rappresentativo* legittimato, se esso soddisfa ***tutti*** i seguenti criteri: [Em. 42]

- a) è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro;
- b) ~~ha un~~ ***i suoi statuti o altro documento di governance e la sua attività continuativa di difesa e tutela degli interessi dei consumatori dimostrano il suo*** interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell'Unione contemplate nella presente direttiva; [Em. 43]
- c) non persegue scopo di lucro;

c bis) agisce in modo indipendente da altri enti e da persone diverse dai consumatori che potrebbero avere un interesse economico nell'esito delle azioni rappresentative, in particolare dagli operatori del mercato; [Em. 44]

c ter) non ha accordi finanziari con studi legali di ricorrenti al di là di un normale contratto di servizi; [Em. 45]

c quater) ha stabilito procedure interne volte a prevenire un conflitto di interessi tra sé e i suoi finanziatori; [Em. 46]

Gli Stati membri dispongono che gli enti rappresentativi legittimati pubblicino con mezzi adeguati, ad esempio sui rispettivi siti web, in un linguaggio semplice e comprensibile, come sono finanziati, la loro struttura organizzativa e gestionale, i loro obiettivi e metodi di lavoro, nonché le loro attività.

Gli Stati membri valutano periodicamente se l'ente *rappresentativo* legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l'ente *rappresentativo* legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.

Gli Stati membri redigono un elenco degli enti rappresentativi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione del pubblico. Essi trasmettono l'elenco alla Commissione aggiornandolo quando necessario.

La Commissione pubblica l'elenco degli enti rappresentativi legittimati ricevuto dagli Stati membri su un portale online accessibile al pubblico. [Em. 47]

1 bis. Gli Stati membri possono disporre che gli organismi pubblici già designati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva conformemente alla legislazione nazionale rimangano idonei a ricevere lo status di ente rappresentativo ai sensi del presente articolo. [Em. 48]

~~2. Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest'ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1. [Em. 49]~~

3. Gli Stati membri garantiscono che ~~in particolare~~ le organizzazioni di consumatori *che rispettano i criteri di cui al paragrafo 1* e gli organismi pubblici ~~indipendenti~~ siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato *rappresentativo*. Gli Stati membri possono designare come ente legittimati *rappresentativi* le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro. [Em. 50]

- ~~4. Gli Stati membri possono stabilire norme volte a specificare quali enti legittimati possano esperire tutti i mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6 e quali enti legittimati possano esperire solo uno o più di tali mezzi di tutela. [Em. 51]~~
5. La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il ~~diritto~~ *dovere* dell'organo giurisdizionale o amministrativo ad *di* esaminare se la finalità dell'ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell'articolo *4 e dell'articolo* 5, paragrafo 1. [Em. 52]

Articolo 5

Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

1. Gli Stati membri garantiscono che *soltanto* gli enti legittimati *rappresentativi designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1*, possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, e a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita.

Gli enti legittimati rappresentativi sono liberi di scegliere qualsiasi procedura prevista dal diritto nazionale o dell'Unione che garantisca un livello più elevato di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Gli Stati membri assicurano che nessun'altra azione in corso sia stata presentata dinanzi a un'autorità giurisdizionale o amministrativa dello Stato membro per quanto riguarda la stessa pratica, lo stesso operatore commerciale e gli stessi consumatori. [Em. 53]

2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati *rappresentativi, compresi gli organismi pubblici designati anticipatamente*, abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti: **[Em. 54]**

- a) un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare ~~la~~ *una* pratica *illegale* o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla; **[Em. 56]**
- b) un decreto ingiuntivo volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione della legge, e se necessario, a farla cessare o, se non ancora messa in atto ma imminente, a proibirla.

Per avvalersi dell'azione ingiuntiva, gli enti legittimati *rappresentativi* non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati ~~e~~ *e* a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell'intenzione o della negligenza da parte del professionista. **[Em. 55]**

3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati *rappresentativi* siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all'emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. ~~Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un'eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b).~~ [Em. 57]

4. ~~Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano chiedere che siano emanati provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione unitamente ai provvedimenti di cui al paragrafo 2 in un'unica azione rappresentativa.~~ [Em. 58]

Articolo 5 bis

Registro delle azioni di ricorso collettivo

- 1. Gli Stati membri possono istituire un registro nazionale delle azioni rappresentative, che deve essere disponibile gratuitamente a qualsiasi persona interessata tramite mezzi elettronici e/o in altro modo.*
- 2. I siti web che pubblicano i registri consentono l'accesso a informazioni complete e obiettive sui metodi disponibili per ottenere il risarcimento, compresi i metodi extragiudiziali e le azioni rappresentative pendenti.*
- 3. I registri nazionali sono interconnessi. Si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394. [Em. 59]*

Articolo 6

Provvedimenti di riparazione

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere *o meno* il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare ~~una decisione ricognitiva~~ e di emanare un decreto di risarcimento. [Em. 60]

Se uno Stato membro non richiede che il mandato di ogni singolo consumatore partecipi all'azione rappresentativa, tale Stato consente tuttavia alle persone che non risiedono abitualmente nello Stato membro in cui avviene l'azione di partecipare all'azione rappresentativa nel caso in cui diano un mandato esplicito a partecipare all'azione entro i termini applicabili. [Em. 61]

L'ente legittimato *rappresentativo* fornisce *tutte le* informazioni ~~sufficienti~~ *necessarie*, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell'azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall'azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere. [Em. 62]

~~2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa. [Em. 63]~~

~~3. Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:~~

~~a) i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l'obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l'azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;~~

~~b) i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli interessi collettivi dei consumatori. [Em. 64]~~

4. Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità ai ~~paragrafi~~ *al paragrafo 1, 2 e 3* non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione.
Nell'applicazione di questa disposizione si applica il principio res judicata.
[Em. 65]

4 bis. Le misure di riparazione mirano a garantire ai consumatori interessati un risarcimento completo per la loro perdita. Qualora rimanga un importo non reclamato dopo il risarcimento, l'autorità giudiziaria deciderà sul beneficiario di tale importo rimanente. Tali importi non reclamati non devono andare all'ente legittimato o al professionista. [Em. 66]

4 ter. In particolare, saranno vietati i risarcimenti di carattere punitivo che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo del danno subito, a favore della parte ricorrente. Ad esempio, l'indennizzo concesso ai consumatori lesi collettivamente non dovrà eccedere l'importo dovuto, a norma del diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito individualmente dai consumatori. [Em. 67]

Articolo 7

~~Finanziamento~~ **Ammissibilità di un'azione rappresentativa [Em. 68]**

1. L'ente legittimato **rappresentativo** che intenta un'azione di natura risarcitoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ~~dichiara sin dall'inizio~~ **presenta all'organo giurisdizionale o amministrativo nella fase iniziale** dell'azione ~~la fonte dei, un resoconto finanziario completo recante un elenco di tutte le fonti di~~ fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l'azione **per dimostrare l'assenza di conflitti di interesse**. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l'azione dovesse fallire. **[Em. 69]**

2. ~~Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui l'azione rappresentativa di natura risarcitoria è finanziata da terzi, ad essi sia proibito:~~ **L'azione rappresentativa può essere dichiarata irricevibile dagli organi giurisdizionali nazionali se si stabilisce che il finanziamento da parte di terzi:** **[Em. 70]**
 - a) ~~influenzare~~ **influenza** le decisioni dell'ente legittimato **rappresentativo** nel contesto di un'azione rappresentativa, ivi comprese **l'apertura di azioni rappresentative e le decisioni sulle** transazioni; **[Em. 71]**

 - b) fornisce un finanziamento per un'azione rappresentativa nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure di un convenuto dal quale il finanziatore dipende.

3. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi ~~siano~~ autorizzati a valutare le circostanze **valutino l'assenza di conflitti di interesse** di cui al paragrafo 2 **1** e, conseguentemente, a imporre all'ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specifico **le circostanze di cui al paragrafo 2 nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa e in una fase successiva durante il procedimento giudiziario se le circostanze lo permettono solo in quella fase.** [Em. 72]

3 bis. *Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento.* [Em. 73]

Articolo 7 bis

Principio "chi perde paga"

Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione di ricorso collettivo rimborsi le spese legali sostenute alla parte vittoriosa, alle condizioni disposte dal diritto nazionale. Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non impone alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

[Em. 74]

Articolo 8
Transazioni

1. Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato *rappresentativo* e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. ~~Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall'organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun'altra azione rappresentativa davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica. [Em. 75]~~
2. Gli Stati membri garantiscono che, in qualsiasi momento nell'ambito delle azioni rappresentative, l'organo giurisdizionale o amministrativo possa invitare l'ente legittimato e il convenuto, dopo averli consultati, a raggiungere un accordo concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo che ha emesso la decisione ricognitiva definitiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia autorizzato a chiedere alle parti dell'azione rappresentativa di raggiungere, entro un limite di tempo ragionevole, un accordo concernente il risarcimento da accordare ai consumatori sulla base della decisione definitiva.
4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggetti al controllo dell'organo giurisdizionale o amministrativo. L'organo giurisdizionale o amministrativo valuta la legalità e la correttezza dell'accordo, tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, ivi compresi i consumatori interessati.
5. Se non si raggiunge l'accordo di cui al paragrafo 2 entro il limite di tempo fissato o se l'accordo raggiunto non è approvato, l'organo giurisdizionale o amministrativo prosegue la procedura dell'azione rappresentativa.
6. ~~Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.~~ Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 è ***vincolante per tutte le parti e*** non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione. [Em. 76]

Articolo 9

Informazioni sulle azioni rappresentative

- 1** ***Gli Stati membri provvedono affinché gli enti rappresentativi:***
- a) informino i consumatori circa la presunta violazione dei diritti sanciti nel quadro del diritto dell'Unione e l'intenzione di avviare un'azione ingiuntiva o di intentare un'azione per risarcimento danni,***
 - b) spieghino preventivamente ai consumatori interessati la possibilità di aderire all'azione al fine di assicurare la conservazione dei documenti pertinenti e di altre informazioni necessarie per l'azione,***
 - c) se del caso, forniscano informazioni circa le fasi successive e le potenziali conseguenze legali. [Em. 77]***

1. ***Laddove un accordo o una decisione definitiva possa apportare ai consumatori benefici di cui potrebbero essere ignari***, gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al ~~professionista che ha commesso la violazione~~ ***alla parte soccombente, o a entrambe le parti*** di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all'articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, ~~anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati.~~ ***Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di informazione possa essere rispettato tramite un sito web di dominio pubblico e facilmente accessibile.*** [Em. 78]
- 1 bis. La parte soccombente sostiene le spese necessarie per informare il consumatore conformemente al principio di cui all'articolo 7.*** [Em. 79]
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere. ***Le modalità e i termini delle informazioni sono definiti d'intesa con l'organo giurisdizionale o amministrativo.*** [Em. 80]

- 2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle azioni collettive future, in corso e concluse siano messe a disposizione del pubblico in maniera accessibile, anche mediante i mezzi d'informazione e online attraverso un sito web pubblico quando un organo giurisdizionale ha deciso che il caso è ricevibile. [Em. 81]*
- 2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni pubbliche da parte di enti legittimati in merito alle controversie siano fattuali e tengano conto sia del diritto dei consumatori di ricevere informazioni sia dei diritti reputazionali e dei diritti al segreto commerciale dei convenuti. [Em. 82]*

Articolo 10

Effetti delle decisioni definitive

1. Gli Stati membri garantiscono che una ~~violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con~~ decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta ~~accertare in maniera inconfutabile~~ ***una prova che accerta l'esistenza o la non esistenza*** di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per ~~la stessa violazione~~ ***gli stessi fatti, purché lo stesso danno non possa essere risarcito due volte agli stessi consumatori interessati.*** [Em. 83]

2. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali ***almeno*** come ~~una presunzione relativa~~ ***prova*** dell'avvenuta violazione. [Em. 84]

- 2 bis.*** ***Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale che accerta l'esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile.*** [Em. 85]

3. Gli Stati Membri ~~garantiscono che una decisione ricognitiva definitiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione ai fini di eventuali azioni di natura risarcitoria innanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. Gli Stati Membri garantiscono che per dette azioni di natura risarcitoria intentate individualmente dai consumatori siano disponibili procedure celeri e semplificate~~ ***sono incoraggiati a creare una banca dati contenente tutte le decisioni definitive sulle azioni di ricorso che potrebbero facilitare altre misure di ricorso nonché a condividere le loro migliori pratiche in questo campo.*** [Em. 86]

Articolo 11

Sospensione della prescrizione

In conformità del diritto nazionale, gli Stati Membri garantiscono che l'avvio di un'azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per ~~i consumatori interessati~~ ***le persone interessate***, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. **[Em. 87]**

Articolo 12

Efficienza procedurale

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le azioni rappresentative di cui agli articoli 5 e 6 siano trattate con la dovuta tempestività.
2. Le azioni rappresentative volte ad ottenere un decreto ingiuntivo sotto forma di provvedimento temporaneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono oggetto di una procedura accelerata.

Articolo 13

Elementi di prova

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimato *una delle parti* che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili *e prove sufficienti e una spiegazione esauriente* a supporto dell'azione rappresentativa *delle sue osservazioni* e che ha indicato ulteriori elementi di prova *specifici e chiaramente definiti* che rientrano sotto il controllo del convenuto *dell'altra parte*, l'organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate ~~dal convenuto~~ *da tale parte, nel modo più preciso e rigoroso possibile sulla base di fatti ragionevoli disponibili*, fatte salve le normative nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza. *L'ordine deve essere adeguato e commisurato al caso in questione e non deve creare uno squilibrio tra le due parti coinvolte.* [Em. 88]

Gli Stati membri garantiscono che i giudici limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Per determinare se una divulgazione richiesta da un ente legittimato rappresentativo è proporzionata, il giudice prende in considerazione l'interesse legittimo di tutte le parti interessate, vale a dire in quale misura la richiesta di divulgazione delle prove è supportata da fatti e prove disponibili e se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengono informazioni riservate. [Em. 89]

Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni che ritengono rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. [Em. 90]

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità alle decisioni definitive emanate nell'ambito dell'azione rappresentativa e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, *tra l'altro*, sotto forma di ammende. **[Em. 91]**
3. Quando prendono decisioni in merito all'attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi ~~dei consumatori~~. ***Gli Stati membri possono decidere di assegnare tali entrate a un fondo creato per finanziare azioni rappresentative.*** **[Em. 92]**
4. Gli Stati membri notificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro [data di recepimento della direttiva] e notificano immediatamente qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 15

Assistenza agli enti legittimati *rappresentativi* [Em. 93]

1. Gli Stati membri *sono incoraggiati, in linea con l'articolo 7, paragrafo 1, a garantire che gli enti legittimati rappresentativi dispongano di fondi sufficienti per le azioni rappresentative. Essi* adottano le misure necessarie per *garantire agevolare l'accesso alla giustizia e garantiscono* che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, esonerando gli enti legittimati dal versamento dei diritti amministrativi e giudiziari applicabili, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico per questa finalità. [Em. 94]
- 1 bis. Gli Stati membri forniscono sostegno strutturale agli enti che agiscono in qualità di enti legittimati nell'ambito di applicazione della presente direttiva.* [Em. 95]
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nei casi in cui gli enti legittimati sono tenuti a informare i consumatori interessati riguardo alle azioni rappresentative in corso, i relativi costi possano essere recuperati dal professionista, se l'azione ha esito positivo.
3. Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze, per quanto riguarda la risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.

Articolo 15 bis

Rappresentanza in giudizio e onorari

Gli Stati membri provvedono affinché gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi inutili sotto il profilo dell'interesse di ciascuna delle parti. Nello specifico, gli Stati membri vietano gli onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa. [Em. 96]

Articolo 16

Azioni rappresentative transfrontaliere

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possano rivolgersi ad un organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l'elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi ~~accettano l'elenco come prova della~~ *possono esaminare la* legittimazione dell'ente legittimato *rappresentativo*, fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell'ente legittimato *rappresentativo* giustifichi il suo intervento in un caso specifico. [Em. 97]

2. Gli Stati membri garantiscono che laddove la violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l'azione rappresentativa possa essere intentata innanzi all'organo giurisdizionale o amministrativo competente di uno Stato membro da vari enti legittimati di diversi Stati membri che agiscono congiuntamente o sono rappresentati da un unico ente legittimato al fine di proteggere l'interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.

2 bis. Uno Stato membro in cui ha luogo un ricorso collettivo può richiedere il mandato dei consumatori residenti in tale Stato membro e richiede il mandato dei singoli consumatori stabiliti in un altro Stato membro quando l'azione è transfrontaliera. In tali circostanze, all'inizio di un'azione verrà fornito all'organo giurisdizionale o amministrativo e al convenuto un elenco consolidato di tutti i consumatori di un altro Stato membro che hanno conferito tale mandato. [Em. 98]

3. Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere e fatti salvi i diritti concessi agli altri soggetti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione l'elenco degli enti legittimati designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e la finalità di questi enti legittimati. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico e le mantiene aggiornate.
4. Se uno Stato Membro, la Commissione o *il professionista* solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato *rappresentativo* ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui dubbi sollevati e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati. **[Em. 99]**

Articolo 16 bis
Registro pubblico

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali competenti istituiscano un registro, accessibile al pubblico, degli atti illeciti che sono stati oggetto di provvedimenti inibitori conformemente alle disposizioni della presente direttiva. [Em. 100]

Capo 3
Disposizioni finali

Articolo 17
Abrogazione

La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal ... [data dell'applicazione della presente direttiva] fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 2.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 18

Monitoraggio e valutazione

1. Non prima di 5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione sarà realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esaminerà in particolare l'ambito di applicazione della direttiva, definito nell'articolo 2 e nell'Allegato I.
- ~~2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell'eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell'allegato II dall'ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell'articolo 2. [Em. 101]~~

3. Su base annuale e, per la prima volta, non prima di 4 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1:
- a) il numero di azioni rappresentative intentate in relazione alla presente direttiva innanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi;
 - b) il tipo di ente legittimato che intenta tali azioni;
 - c) il tipo di violazione trattata nell'ambito delle azioni rappresentative, le parti che presentano le azioni rappresentative e il settore economico interessato dalle azioni rappresentative;
 - d) la durata del procedimento dall'avvio dell'azione fino all'adozione di un provvedimento inibitorio definitivo di cui all'articolo 5, un decreto di risarcimento o una decisione ricognitiva di cui all'articolo 6 o l'approvazione definitiva della transazione di cui all'articolo 8;
 - e) i risultati delle azioni rappresentative;
 - f) il numero degli enti legittimati che partecipano in collaborazione e meccanismi di scambio di buone pratiche di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 18 bis
Clausola di riesame

Fatto salvo l'articolo 16, la Commissione valuta se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione al riguardo e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di una proposta pertinente. [Em. 102]

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ... [6 mesi dopo il termine per il recepimento].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle violazioni verificatesi dopo il ... [data di applicazione della presente direttiva].
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE, alle violazioni verificatesi prima del ... [data di applicazione della presente direttiva].

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- (1) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29)¹.
- (2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
- (3) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
- (4) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

¹ La citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).

- (5) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
- (6) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
- (7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
- (8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.
- (9) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

- (10) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
- (11) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- (12) Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
- (13) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.

- (14) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
- (15) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).
- (16) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
- (17) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.
- (18) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (19) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
- (20) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
- (21) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
- (22) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
- (23) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

- (24) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
- (25) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
- (26) Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).
- (27) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli 183, 184, 185 e 186.

- (28) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
- (29) Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
- (30) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
- (31) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
- (32) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

- (33) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, p. 45).
- (34) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
- (35) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

- (36) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
- (37) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)
- (38) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

- (39) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
- (40) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
- (41) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
- (42) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
- (43) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

- (44) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.
- (45) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
- (46) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.

- (47) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
- (48) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
- (49) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
- (50) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

- (51) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
- (52) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
- (53) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (54) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

- (55) Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
- (56) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
- (57) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
- (58) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, 28.7.2017, pag. 1).

(59) Salvare l'elemento Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 1).

(59 bis) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

[Em. 103]

(59 ter) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

[Em. 104]

(59 quater) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

[Em. 105]

(59 quinquies) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). [Em. 106]

(59 sexies) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79). [Em. 107]

(59 septies) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36). [Em. 108]

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/22/CE	La presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1
-	Articolo 2, paragrafo 2
-	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 12
-	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 9
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 14
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 4, paragrafi da 1 a 3
-	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 4, paragrafo 5
-	Articolo 5, paragrafo 4
-	Articolo 6
-	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 10
-	Articolo 11
-	Articolo 13

-	Articolo 15
Articolo 4	Articolo 16
Articolo 5	-
Articolo 6	Articolo 18
Articolo 7	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 19
Articolo 9	Articolo 17
-	Articolo 20
Articolo 10	Articolo 21
Articolo 11	Articolo 22